PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2797 di data 2 marzo 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
Autorizzazione agli interventi di riqualificazione ed ampliamento dei locali di pertinenza del bar-ristorante denominato "Quota 2045", presso la stazione di arrivo della telecabina "Daolasa – Malghetto di Mastellina – Bassetta del Vigo", in Comune di Commezzadura.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.
- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna
- Alberto CIPRIANI - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico
- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi

Partecipano, senza diritto di voto, Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 11 febbraio 2020, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione agli interventi di riqualificazione ed ampliamento dei locali di pertinenza del bar-ristorante denominato "Quota 2045", presso la stazione di arrivo della telecabina "Daolasa – Malghetto di Mastellina – Bassetta del Vigo", in Comune di Commezzadura.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. arch. Oliviero Pangrazzi, datati febbraio 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che gli interventi in progetto sono volti a ridefinire in maniera radicale l'aspetto esteriore dell'intero edificio con la realizzazione di nuovi volumi lineari al fine di riqualificare l'edificio dal punto di vista architettonico, di aumentare la ricettività realizzando al piano primo un nuovo locale bar-ristorante in ampliamento a quello esistente, di ampliare e sfruttare gli spazi esterni dei terrazzi in modo più organizzato e razionale e, infine, di risolvere la problematica dell'accesso al bar-ristorante situato al secondo piano a circa 7 metri di altezza rispetto al piano sciabile. Nello specifico saranno realizzate due scale mobili che permetteranno l'accesso al ristorante e alla nuova terrazza esterna. Le due scale mobili saranno inserite all' interno di un volume a forma di parallelepipedo. La struttura sarà realizzata in acciaio con facciate vetrate. La finitura dei portali d'ingresso sarà realizzata con uno scatolato in lamiera Cor-ten. Sul lato opposto dell'edificio, ad est, saranno realizzate due scalinate esterne che, seguendo l'attuale pendenza del terreno, permetteranno di superare un primo dislivello fino all'ingresso del nuovo ristorante al piano primo per proseguire fino alla terrazza situata al secondo piano. Il progetto prevede un aumento di n. 125 posti a sedere al piano primo e n. 30 al piano secondo, per un totale complessivo di n. 313 posti a sedere.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Vista l'attestazione, di data 12 febbraio 2020, di presa visione del progetto da parte del tecnico responsabile dell'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg)*;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, agli interventi di riqualificazione ed ampliamento dei locali di pertinenza del bar-ristorante denominato "Quota 2045", presso la stazione di arrivo della telecabina "Daolasa – Malghetto di Mastellina – Bassetta del Vigo", in Comune di Commezzadura, quale risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecnico-operative:
   - il volume di copertura delle scale mobili dovrà essere completamente vetrato, ad eccezione della lamiera color grigio chiaro utilizzata come zoccolo. Non dovranno essere quindi previsti gli scatolati in lamiera Cor-ten a forma di portale presenti sui prospetti ovest e sud;
   - la lamiera grigio chiaro presente sul prospetto sud, a delimitazione orizzontale della superficie vetrata, dovrà essere risvoltata con lo stesso spessore anche a ridosso del volume vetrato,
   - il modulo che compone le superfici vetrate, ad eccezione del volume contenente le scale mobili, dovrà essere lo stesso di quello presente sul volume principale contenente l'impianto di risalita.

3. di rendere noto che la struttura dovrà essere conforme alle disposizioni previste dal capitolo 8. "Prevenzione incendi" del R.D. 337 – 08.09 del 16 novembre 2012, e per questo dovrà essere presentata al Servizio impianti a fune e piste da sci, prima dell'inizio dei lavori, una specifica relazione antincendio

4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

6. di dare atto che, ai fini della realizzazione dell'opera di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;

8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr